

(N. 2591)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CONTI, MASTINO, OGGIANO e BO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1952

Costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

ONOREVOLI SENATORI. — La costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura sono dovute non solo per l'osservanza della Costituzione, ma nel supremo interesse della Nazione, alla quale deve essere assicurata un'amministrazione della giustizia sottratta in modo assoluto a qualsiasi possibile influenza, ed elevata, per l'autonomia dell'ordine giudiziario, al più alto grado nella stima universale. Troppo si è indugiato, troppo è stata ritardata la presentazione del disegno di legge necessario per l'attuazione del disposto del titolo IV della Costituzione. Non vi furono proposte d'iniziativa parlamentare, perchè si attese che il Governo adempisse al suo dovere presentando un disegno di legge, benchè sia da pensare che tutte le leggi integrative della Costituzione avrebbero dovuto essere opera di una Commissione di deputati e di senatori, la quale senza deviazioni giuridiche e politiche per preoccupazioni, del resto naturali e inevitabili nelle sfere governative, poteva offrire testi fedelmente improntati alla parola e allo spirito della Costituzione. Non essendo necessaria una ricerca delle ragioni per le quali si mancò all'adempimento di un obbligo costituzionale, si deve convenire che l'iniziativa di una proposta si imponeva. Col discorso conclusivo della discussione al Senato sullo stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia

il ministro Zoli, rispondendo nella seduta del 24 aprile 1952, ai senatori che avevano propugnato la sollecita presentazione del disegno di legge del Governo, dichiarò « che prima delle vacanze estive » avrebbe presentato « al Parlamento il disegno di legge sulla istituzione del Consiglio superiore della Magistratura » (Resoconto sommario n. 804).

Mancata la presentazione, e avendo il Ministro, in risposta a interrogazione del senatore Conti (seduta 9 luglio), dichiarato di non poterlo presentare, pur essendo la redazione definitiva da parte del Ministero già ultimata, non si doveva indugiare e deludere ancora il Paese nella sua più acuta aspirazione.

Poichè il « Centro nazionale per la riforma giudiziaria » (costituito con la presidenza del senatore De Nicola, ora tenuta dal senatore Ruini) composto di magistrati e di giuristi anche parlamentari, elaborò e ridusse in articoli un organico progetto, si è ritenuto, che quel progetto fosse ben degno di essere assunto da membri del Senato della Repubblica — peraltro non estranei alla sua formazione — per la concreta proposta di legge, che, oggi, alla ripresa dei lavori del Senato i sottoscritti presentano, fiduciosi che l'onorevole Presidente disporrà per il più sollecito suo corso, e che la Commissione permanente per la giustizia la sottoporrà con il più fervido impegno al proprio esame.

DISEGNO DI LEGGE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'ordine giudiziario.

Tutti i magistrati ordinari in attività di funzioni giudicanti o reagenti presso gli Uffici giudiziari di ogni grado e specie costituiscono l'Ordine giudiziario, autonomo ed indipendente da ogni altro potere.

Art. 2.

Il Consiglio superiore della Magistratura.

Il Consiglio superiore della Magistratura è l'Organo costituzionale che garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'Ordine giudiziario.

A tali effetti, il Consiglio superiore delibera i provvedimenti attinenti allo stato giuridico ed economico dei magistrati, ed emana i provvedimenti disciplinari ad essi relativi.

Art. 3.

Attribuzioni del Ministro della giustizia nel campo giudiziario.

Il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia, di cui risponde avanti al Parlamento.

A tali effetti, il Ministro della giustizia emana e promuove gli opportuni provvedimenti amministrativi, e vigila sulla loro attuazione.

Art. 4.

Rapporti fra il Consiglio superiore e il Ministro.

Il Consiglio superiore della Magistratura ed il Ministro della giustizia collaborano tra loro e con gli altri Organi costituzionali dello Stato, ai fini della retta ed ordinata amministrazione della Giustizia.

In particolare:

A) il Consiglio superiore della Magistratura:

1° presenta al Ministro segnalazioni e proposte sulle condizioni e sulle esigenze dell'Amministrazione giudiziaria;

2° esprime al Governo il proprio parere motivato, che il Ministro della giustizia è tenuto a richiedere sui disegni di legge relativi all'Ordinamento giudiziario ed ha facoltà di richiedere sui disegni di legge in materia civile e penale;

3° presenta ogni anno al Parlamento e al Governo una relazione sul funzionamento della Giustizia nell'anno precedente e sulle esigenze dell'Amministrazione giudiziaria.

B) Il Ministro della giustizia:

1° presenta al Consiglio superiore della Magistratura segnalazioni e richieste per il funzionamento degli Uffici, in relazione ai compiti che spettano al Consiglio: astenendosi da ogni designazione nominativa;

2° interviene alle adunanze generali del Consiglio superiore della Magistratura, quando ne è richiesto dal Presidente del Consiglio superiore o quando lo ritiene opportuno per illustrare le segnalazioni e richieste di cui al numero 1;

3° richiede al Consiglio superiore della Magistratura e ai Capi delle Corti di appello informazioni e indagini sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

4° può disporre direttamente indagini a tal fine, per mezzo di magistrati addetti al Dicastero della giustizia od anche estranei a tale Ufficio, dando comunicazione delle sue disposizioni e dei risultati delle indagini al Consiglio superiore della Magistratura.

Art. 5.

Norme legislative sull'Ordinamento giudiziario.

Le norme dell'Ordinamento giudiziario sono stabilite soltanto per legge.

Al Consiglio superiore della Magistratura e al Ministro della giustizia, nella sfera delle rispettive attribuzioni, spetta di applicarne fedelmente i precetti.

Art. 6.

*Forma di provvedimenti
attinenti alla Magistratura.*

I provvedimenti attinenti allo stato giuridico ed economico dei magistrati sono emanati dal Presidente della Repubblica, conformemente alle deliberazioni del Consiglio superiore della Magistratura, mediante decreto controfirmato dal Ministro della giustizia.

Ove non sia dato corso ai provvedimenti, la Corte costituzionale dirime il conseguente conflitto di attribuzioni. Tale conflitto può essere sollevato dal Guardasigilli (previa deliberazione del Consiglio dei ministri), o dal Consiglio superiore della Magistratura con deliberazione in adunanza generale.

I provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati sono emanati dal Consiglio superiore della Magistratura in forma di decisione motivata.

PARTE SECONDA

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA.

Art. 7.

Presidente e membri del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, e composto di due membri di diritto (Primo Presidente e Procuratore generale della Suprema corte di cassazione) e di trentatre membri eletti, ventidue dei quali eletti dall'Ordine giudiziario ed undici dal Parlamento in seduta comune.

I membri del Consiglio superiore eletti dall'Ordine giudiziario debbono appartenere:

dieci alla categoria dei magistrati di cassazione (quattro dei quali investiti di uffici direttivi superiori);

sei alla categoria dei magistrati di appello;

sei alla categoria dei magistrati di tribunale con almeno sei anni di anzianità in Magistratura.

Art. 8.

Stato giuridico dei membri del Consiglio.

Tutti i membri del Consiglio superiore della Magistratura durano in carica quattro anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

Decadono di diritto dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni accettate, per perdita della qualità di magistrato, per acquisto della qualifica di giudice della Corte costituzionale, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di deputato o senatore, o per sopravvenuta incompatibilità ai sensi di legge. Decadono inoltre a seguito di sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi, o di sentenze di interdizione o inabilitazione. I membri magistrati decadono anche per sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento; e, se sottoposti a procedimento disciplinare, possono essere sospesi dalla carica fino alla definizione del giudizio, su deliberazione della adunanza generale del Consiglio superiore.

I magistrati eletti al Consiglio superiore sono — finchè durano in carica — collocati fuori ruolo, e non possono partecipare a concorsi e scrutini per promozioni fino alla rinnovazione totale del Consiglio.

Tutti i membri del Consiglio superiore godono di un trattamento economico adeguato all'altezza delle loro funzioni, mediante un assegno fisso per i non magistrati e gettoni a presenza a titolo perequativo per i magistrati.

Art. 9.

Elezioni del Consiglio.

Le elezioni dei membri non magistrati del Consiglio superiore della Magistratura sono indette dal Presidente della Repubblica, ed effettuate dal Parlamento in seduta comune fra le categorie indicate nell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione.

Le elezioni dei membri magistrati del Consiglio superiore sono indette dal Presidente della Repubblica, ed hanno luogo a scrutinio segreto da parte dell'intero Ordine giudiziario, tra i candidati elettivamente designati:

1) da sei Collegi territoriali, comprendenti rispettivamente:

a) i magistrati dei distretti di Milano, Venezia e Trento;

b) i magistrati dei distretti di Torino, Genova e Brescia;

c) i magistrati dei distretti di Firenze, Bologna, Ancona e l'Aquila;

d) i magistrati dei distretti di Roma, Cagliari e Perugia;

e) i magistrati dei distretti di Napoli, Bari, Lecce, Potenza;

f) i magistrati dei distretti di Palermo, Caltanissetta, Catania, Catanzaro e Messina;

2) da un Collegio centrale, comprendente i magistrati della Suprema corte di cassazione.

Ciascuno dei sei Collegi territoriali designa fra i propri componenti tre magistrati di cassazione (uno dei quali investito di ufficio direttivo superiore) tre magistrati di appello e tre magistrati di tribunale. Il Collegio centrale presso la Corte suprema designa fra i propri componenti quindici magistrati di cassazione (cinque dei quali investiti di uffici direttivi superiori). Presso i singoli Collegi ogni elettore vota per due magistrati di cassazione (di cui almeno uno non investito di uffici direttivi superiori), due magistrati di appello e due magistrati di tribunale.

Fra i magistrati così designati si procede alla elezione definitiva dei membri del Consiglio superiore da parte dell'Ordine giudiziario, riunito in collegio unico nazionale.

L'elezione ha luogo in ragione di:

a) sei magistrati di tribunale e sei magistrati di appello fra quelli designati dai Collegi territoriali, e cioè un magistrato di tribunale ed uno di appello per ciascuno dei Collegi stessi;

b) non meno di tre e non più di sei magistrati di cassazione fra quelli complessivamente designati dai Collegi territoriali;

c) non meno di quattro e non più di sette magistrati di cassazione fra quelli designati dal Collegio istituito presso la Corte suprema di cassazione.

Art. 10.

Rinnovazione parziale del Consiglio.

In caso di morte o di decadenza di almeno due membri non magistrati o di tre membri magistrati del Consiglio superiore, si provvede alla loro immediata sostituzione da parte rispettivamente del Parlamento in seduta comune, o dell'Ordine giudiziario riunito in Collegio unico nazionale.

In quest'ultima ipotesi, l'elezione viene effettuata tra i magistrati della stessa categoria che erano stati precedentemente designati dallo stesso collegio, e (se si tratti di magistrati di cassazione) anche da tutti i collegi rimasti privi di rappresentanza.

Art. 11.

Organizzazione interna del Consiglio.

Organi del Consiglio superiore della Magistratura sono l'Adunanza generale, le Sezioni e la Giunta esecutiva.

1. L'Adunanza generale è presieduta dal Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente del Consiglio superiore; ed è composta di tutti i membri del Consiglio stesso.

2. Le Sezioni sono quattro: tre ordinarie ed una disciplinare.

La prima Sezione è composta dal Primo Presidente della Corte di cassazione che la presiede; di cinque magistrati di cassazione (due dei quali investiti di uffici direttivi superiori); di un magistrato di appello e di tre membri eletti dal Parlamento. La seconda Sezione è composta dal Procuratore generale della Corte di cassazione, che la presiede, di tre magistrati di cassazione (di cui uno investito di ufficio direttivo superiore) di tre magistrati di appello e uno di tribunale, e di tre membri eletti dal Parlamento. La terza Sezione è composta di un magistrato di cassazione investito di ufficio direttivo superiore, che la presiede, di un altro magistrato di cassazione, di due magistrati di appello, di cinque magistrati di tribunale e di quattro membri eletti dal Parlamento.

La Sezione disciplinare è composta dal Primo Presidente della cassazione, che la presiede,

di nove membri magistrati (cinque dei quali di cassazione, tre di appello ed uno di tribunale) e tre membri non magistrati, tutti estratti a sorte all'inizio di ogni anno fra i componenti le Sezioni ordinarie del Consiglio superiore.

L'appartenenza alla Sezione disciplinare è compatibile con l'appartenenza ad una delle Sezioni ordinarie del Consiglio superiore.

3. La Giunta esecutiva è composta dai Presidenti delle Sezioni ordinarie e di due membri non magistrati designati dalla Adunanza generale tra i componenti le Sezioni stesse, ed è presieduta dal Presidente della prima Sezione.

Art. 12.

Competenza degli organi del Consiglio.

1. Il Presidente del Consiglio superiore :

a) indice le elezioni dei membri non di diritto del Consiglio;

b) convoca e presiede l'adunanza generale, ponendo gli argomenti all'ordine del giorno;

c) ha facoltà d'iniziativa e proposta in ogni materia di competenza del Consiglio;

d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge e dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Vicepresidente del Consiglio superiore esercita le funzioni che gli sono delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. L'adunanza generale :

a) verifica i titoli di ammissione dei membri elettivi del Consiglio superiore;

b) elegge il Vicepresidente del Consiglio superiore, il Presidente della III Sezione, e i membri non magistrati della Giunta esecutiva;

c) procede all'assegnazione dei componenti alle varie Sezioni;

d) costituisce il Segretariato generale e ne nomina i componenti;

e) esprime il parere sui disegni di legge, sui regolamenti e sui provvedimenti generali di cui è richiesto dal Ministro della Giustizia;

f) emana il regolamento interno del Consiglio superiore;

g) delibera sulle questioni di carattere generale e di massima che rientrano nella competenza del Consiglio superiore;

h) delibera tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati di cassazione investiti di uffici direttivi superiori e conferisce gli uffici stessi;

i) nomina i consiglieri di cassazione per meriti insigni, a norma dell'articolo 105 della Costituzione;

l) decide sui ricorsi avverso le decisioni delle Sezioni singole;

m) esercita altre attribuzioni che sono ad essa assegnate dalla legge e dal regolamento.

4. La prima Sezione delibera tutti i provvedimenti sullo stato giuridico ed economico dei magistrati di cassazione che non siano investiti di uffici direttivi superiori; e le promozioni a tale categoria.

5. La seconda Sezione delibera tutti i provvedimenti sullo stato giuridico ed economico dei magistrati di appello e le promozioni a tale categoria.

6. La terza Sezione delibera tutti i provvedimenti sullo stato giuridico ed economico dei magistrati di tribunale, degli aggiunti giudiziari, degli uditori, dei magistrati onorari; nonchè le assunzioni in magistratura e il conferimento di funzioni giudiziarie.

7. La Sezione disciplinare definisce i giudizi disciplinari a carico dei magistrati di ogni categoria.

8. La Giunta esecutiva coordina in via permanente l'attività delle Sezioni; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore; amministra i fondi stanziati sul bilancio dello Stato per le esigenze di ufficio del Consiglio; ed ha la facoltà d'iniziativa e proposta in ogni materia di competenza del Consiglio.

Art. 13.

Condizioni di validità per le deliberazioni del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni dell'adunanza generale del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno ventiquattro componenti.

Per la validità delle deliberazioni delle Sezioni ordinarie, è necessaria la presenza rispettivamente di almeno sei componenti quanto alla prima, di almeno sette quanto alla seconda, di almeno otto quanto alla terza.

La Sezione disciplinare giudica con un numero fisso di nove componenti, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 20.

Avverso le deliberazioni delle Sezioni singole, gli interessati possono ricorrere all'Adunanza generale del Consiglio, per motivi di legittimità e di merito, salvo che in materia di valutazioni comparative in cui i ricorsi sono limitati ai soli motivi di legittimità. L'adunanza generale decide in via definitiva, con potestà di annullamento, di revoca, di sostituzione dell'atto impugnato o di rinvio a Sezione diversa, senza che la sua decisione sia suscettibile di alcuna impugnativa. Sono in ogni caso esclusi dal voto deliberativo i membri della Sezione che ha emesso il provvedimento in esame.

PARTE TERZA

FUNZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

Art. 14.

Assunzioni in Magistratura.

Salvo il caso di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, l'ingresso alla carriera giudiziaria si effettua solo mediante concorso nazionale per esami scritti ed orali.

Il Consiglio superiore indice i relativi bandi, valuta i risultati delle prove, delibera le graduatorie ed assegna ai meritevoli le funzioni.

Art. 15.

Distinzione funzionale dei magistrati.

Ai fini del loro stato giuridico, i magistrati si distinguono unicamente in tre categorie corrispondenti ai tre gradi della giurisdizione, e sono svincolati da ogni inquadramento burocratico.

Il loro trattamento economico — adeguato all'altezza delle funzioni giudiziarie — è determinato dall'anzianità assoluta nelle rispettive categorie e dagli uffici direttivi eventualmente ricoperti.

Art. 16.

Assegnazioni e trasferimenti.

Tutti i magistrati in attività di funzioni giudicate o requirenti — esclusi i magistrati in tirocinio — sono inamovibili.

Il Consiglio superiore non può tramutarli di sede o d'ufficio se non col loro consenso, o mediante provvedimento motivato da adottarsi nei soli casi in cui:

a) essi si trovino in una delle condizioni di incompatibilità personale previste dal vigente ordinamento giudiziario;

b) essi non siano più in grado per fatto sopravvenuto (anche indipendente la loro colpa) di esercitare le proprie funzioni nella rispettiva sede od ufficio con la dignità richiesta dal prestigio dell'Ordine giudiziario;

c) l'ufficio di cui essi fanno parte soppresso, ovvero ne venga ridotto l'organico.

Il Consiglio superiore può inoltre deliberare il tramutamento senza consenso dei magistrati di pubblico ministero anche per mancanza delle speciali attitudini all'ufficio requirente.

Art. 17.

Promozioni.

Le promozioni e le assegnazioni ad uffici direttivi sono deliberate dal Consiglio superiore esclusivamente in base al merito ed all'anzianità, a norma dell'ordinamento giudiziario.

Art. 18.

Aspettative e collocamenti a riposo.

Il Consiglio superiore non può collocare magistrati in aspettativa se non con il loro consenso o mediante provvedimento motivato, da adottarsi in caso di infermità fisica o psichica temporanea che impedisca loro un efficace e conveniente adempimento dei loro doveri.

Non può deliberarne il collocamento a riposo, se non per limiti di età o mediante provvedimento motivato di dispensa dal servizio, da adottarsi nei soli casi:

a) di infermità fisica o psichica permanente, che impedisca loro un efficace e conveniente adempimento dei loro doveri;

b) di infermità fisica o psichica temporanea, protratta oltre i limiti di tempo previsti dall'Ordinamento giudiziario.

Art. 19.

Procedura amministrativa.

Nelle ipotesi di tramutamento, aspettativa o dispensa dal servizio non consentiti dal magistrato, debbono preventivamente contestarsi al medesimo i fatti e le ragioni che consigliano il provvedimento. L'interessato ha facoltà di presentare al Consiglio superiore memorie ed istanze entro trenta giorni dalla contestazione, e può chiedere di essere sentito personalmente.

Nell'assegnazione di nuova sede ed ufficio debbono tenersi presenti — per quanto possibile — le aspirazioni e i desideri del magistrato da trasferire, salvo che il provvedimento sia cagionato da sua colpa.

Art. 20.

Procedura disciplinare.

L'azione disciplinare avanti al Consiglio superiore è promossa dal Ministro della giustizia, o dalla Giunta esecutiva del Consiglio superiore, o dai Capi delle Corti, ed è esercitata dall'avvocato generale presso la Suprema Corte di cassazione.

La Sezione disciplinare, quando il giudizio si svolge nei confronti di un magistrato di Cassazione, giudica con l'intervento, oltrechè del Presidente, dei cinque magistrati di Cassazione e dei tre membri non magistrati della Sezione stessa; quando il giudizio riguarda un magistrato di Appello, giudica con l'intervento, oltrechè del Presidente, dei quattro magistrati di Cassazione più anziani, del magistrato di Appello più anziano e dei tre membri non magistrati; quando il giudizio riguarda un magi-

strato di Tribunale o un uditore, giudica con l'intervento, oltrechè del Presidente, dei due magistrati di Cassazione più anziani, dei due magistrati di Appello, di quello del Tribunale e dei tre membri non magistrati.

Nel giudizio disciplinare si seguono, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale.

L'istruttoria disciplinare è effettuata, con rito sommario, dal P. M. Questi, conclusa la istruttoria, chiede al Presidente della Sezione disciplinare la fissazione del giorno del dibattimento, ovvero il proscioglimento immediato dell'incolpato. Malgrado tale ultima richiesta, la Sezione disciplinare può egualmente ordinare il dibattimento.

Nel dibattimento, dopo le esposizioni del relatore, il P. M. conclude oralmente ed il magistrato soggetto a giudizio (che può farsi assistere da un altro collega) svolge le sue deduzioni difensive. Il Collegio può disporre che vengano sentiti i testi ed i periti già sentiti in istruttoria e può chiedere al P. M. nuovi accertamenti.

Le decisioni che definiscono i giudizi disciplinari sono inoppugnabili; ma possono venir sottoposte a revisione da parte dello stesso Consiglio, nei casi previsti dall'Ordinamento giudiziario.

PARTE QUARTA

ORGANI AUSILIARI ED UFFICI DIPENDENTI.

Art. 21.

Organi ausiliari del Consiglio superiore e del Ministro.

I Consigli giudiziari, istituiti presso le Corti di appello, sono composti di due membri di diritto (il Presidente e il Procuratore Generale della Corte di appello) e dei sei membri eletti per un biennio dai magistrati del Distretto fra le tre categorie dell'Ordine giudiziario in numero eguale.

I Consigli giudiziari:

a) esprimono al Consiglio superiore della Magistratura il loro motivato parere su tutte le deliberazioni amministrative concernenti i

magistrati di Appello e di Tribunale e gli uditori di Distretto;

b) esercitano tutte le attività ispettive ed istruttorie che siano ad essi delegate dal Consiglio superiore;

c) hanno facoltà di formulare voti e proposte al Consiglio superiore e al Ministro della giustizia su tutte le materie di interesse generale e locale.

Analoga facoltà spetta, per la Cassazione, all'Assemblea generale della Suprema Corte.

Art. 22.

Uffici dipendenti dal Consiglio superiore.

È istituito presso il Consiglio superiore della Magistratura un Segretariato generale, che è diretto da un magistrato di Cassazione con funzione di Segretario generale ed è composto di dodici magistrati, di cui tre di Cassazione, quattro di Appello e cinque di Tribunale. Al Segretariato generale è addetto personale ausiliario e di ordine messo a disposizione dal Ministro della giustizia su richiesta della Giunta esecutiva del Consiglio.

Il Segretario generale:

a) adempie i servizi inerenti al funzionamento del Consiglio superiore ed esegue le sue deliberazioni sotto la direzione della Giunta esecutiva;

b) effettua indagini ed ispezioni sugli Uffici giudiziari, quando ne ha mandato dal

Consiglio superiore, dalla Giunta esecutiva, dalle Sezioni singole, o quando il Ministro della giustizia ne fa richiesta per tramite della Giunta.

I componenti del Segretariato generale durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati; sono collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico e restano esclusi da concorsi e scrutini per promozioni per il periodo di quattro anni dalla nomina.

Il Consiglio può valersi per le indagini ed inchieste, oltrechè dei suoi membri e di magistrati appartenenti alla Segreteria generale, anche di altri magistrati designati volta per volta dal Consiglio stesso.

Art. 23.

Uffici dipendenti dal Ministro.

Salve (per quanto riguarda l'ordinamento dell'intero del Ministero della giustizia) le disposizioni della legge di applicazione di cui all'articolo 95 della Costituzione, è istituito alle dipendenze del Ministro della giustizia per i rapporti con il Consiglio superiore della Magistratura, un Ufficio di coordinamento, al quale sono addetti magistrati in numero non superiore a dieci, designati dal Ministro e collocati fuori ruolo dal Consiglio stesso.

I magistrati addetti a tale Ufficio cessano dall'incarico dopo quattro anni e restano esclusi da concorsi e scrutini per promozioni per il periodo di quattro anni dalla nomina.